

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 560}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America concernente la Convenzione del 30 marzo 1955 per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, effettuato a Roma il 13 dicembre 1974

Seduta del 12 ottobre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America hanno concluso un accordo, sotto forma di Scambio di Note, sul punto che, a seguito della legislazione tributaria italiana, la Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito del 30 marzo 1955 sarà ritenuta applicabile alla imposta italiana sul reddito delle persone fisiche e alla imposta italiana sul reddito delle persone giuridiche con effetto dal 1° gennaio 1974, data di entrata in vigore delle predette imposte.

Lo Scambio di Note assicura la continuità dell'applicazione della Convenzione senza interruzioni nei termini anzidetti.

Conseguentemente, l'imposta italiana sui dividendi corrisposti da parte di una socie-

tà italiana, a un residente degli Stati Uniti o ad una società degli Stati Uniti che non abbiano in Italia una stabile organizzazione, sarà limitata all'aliquota del 15 per cento (o del 5 per cento nel caso in cui la società degli Stati Uniti controlli il 95 per cento del totale dei voti della società italiana che corrisponde tale dividendo e che soddisfi quegli altri requisiti previsti dalla Convenzione).

Le « royalties » corrisposte da un licenziatario italiano a un residente o società degli Stati Uniti che non abbiano in Italia una stabile organizzazione, non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche né a quella sul reddito delle persone giuridiche.

Analogamente, nel caso di dividendi e di « royalties » corrisposte da fonti degli

Stati Uniti a residenti o società italiane, si applicheranno le stesse limitazioni o esenzioni dalle imposte degli Stati Uniti.

L'imposta locale sui redditi (ILOR) dovuta in Italia dai residenti o dalle società degli Stati Uniti sarà applicata sulla base delle risultanze della dichiarazione annuale dei soggetti stessi.

Entrambi i Paesi hanno manifestato la propria disponibilità a dar sollecito corso a trattative intese ad aggiornare la Convenzione alla luce delle modifiche apportate alla legislazione tributaria dei due Paesi, nonché della esperienza maturata sin dal

tempo in cui la Convenzione fu originariamente firmata nel 1955 e degli sviluppi intervenuti, in seno alla Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE), della quale entrambi i Paesi sono membri, in materia di eliminazione delle imposizioni internazionali.

Le progettate trattative avranno come scopo, inoltre, quello di esaminare, in vista di una possibile soluzione, il problema della estensione della disciplina convenzionale all'accennata imposta italiana locale sui redditi (ILOR) tenendo conto di tutti gli elementi a tale effetto rilevanti.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America concernente la Convenzione del 30 marzo 1955 per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposta sul reddito, effettuato a Roma il 13 dicembre 1974.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Roma, 13 dicembre 1974

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Washington il 30 marzo 1955.

Come è noto, il Governo italiano ha attuato radicali mutamenti nel suo sistema fiscale con effetto dal 1° gennaio 1974.

Al fine di mantenere le relazioni di reciproco vantaggio che si sono sviluppate tra i nostri due Paesi nell'ambito della Convenzione, ed in attesa di procedere al rinnovo di quest'ultima, il Governo italiano propone di applicare in via provvisoria la citata Convenzione alle nuove imposte statali sui redditi, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, al fine di consentire la continuità nell'applicazione della Convenzione stessa.

A tale scopo il Governo italiano darà applicazione alle norme della Convenzione a decorrere dal 1° gennaio 1974 con riferimento a: (1) la imposta sul reddito delle persone fisiche e (2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Ho l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta che V. E. vorrà indirizzarmi costituiranno un accordo fra i nostri due Governi ai fini dell'applicazione della Convenzione suddetta.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

CESIDIO GUAZZARONI

S. E. John A. VOLPE
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America
ROMA

Rome, december 13, 1974

Dear Mr. Ambassador,

I have the honor to refer to your Note of today's date, which reads in translation as follows:

« I have the honor to refer to the Convention between the United States of America and the Italian Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, signed at Washington on March 30, 1955.

As you are aware, the Italian Government made fundamental changes in its tax structure with effect from January 1, 1974.

In order to continue the mutually advantageous relationships which have developed between our two countries under the Convention, and in anticipation of a renegotiation of the Convention, the Italian Government proposes to apply provisionally the Convention to the two new State taxes on income, effective as of January 1, 1974 in order to assure the continued application of the aforementioned Convention.

Accordingly the Italian Government will, from and as of January 1, 1974, apply the provisions of the Convention to: (1) the income tax on physical persons (l'imposta sul reddito delle persone fisiche) and (2) the income tax on juridical persons (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche).

I have the honor to propose that the present Note and your reply thereto will constitute an agreement between the two Governments for the purpose of the application of the aforementioned Convention ».

I have the honor to confirm to you that my Government is in agreement with the statements in Your Excellency's Note.

Please accept, Dear Mr. Ambassador, the assurances of my highest consideration.

Sincerely,

JOHN A. VOLPE

His Excellency Cesidio GUAZZARONI
Director General for Economic Affairs
Ministry of Foreign Affairs

ROME